

Codice DB1613

D.D. 30 agosto 2013, n. 362

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo della Concessione Mineraria per caolino, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati denominata "Gabella" in territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) alla societa' Sasil S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), Via Liberta' 8. Codice C92B.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. Alla società Sasil S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), Via Libertà, 8, (omissis) è accordato il rinnovo della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati denominata “Gabella” in territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI) per anni cinque a far data dal presente atto.

2. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina ed in attesa di verifica della rivalutazione ISTAT per l'anno in corso, che sarà oggetto di successiva comunicazione, in € 1.620,45 (milleseicentoventi/45), pari a 41,55 € (quarantuno/55) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2013 (Accertamento n. 46) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Gabella, Comuni di Curino e Masserano”. L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere, ai sensi dell'art. 6 l.r. 21 aprile 2006 n. 14 e s.m.i. “legge finanziaria per l'anno 2006”, un importo pari a € 0,54 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione di cui alla D.G.R. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e s.m.i.;

3. I sopraccitati importi saranno aggiornati come previsto, a cura del Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive in misura pari alla variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, accertate dall'ISTAT.

4. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 73-4442 del 12 novembre 2001 e dagli allegati alla medesima, nonché dalle prescrizioni contenute negli atti e nei pareri rilasciati dagli Enti che hanno partecipato all'iter d'istruttoria;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

d) fornire ai Funzionari del Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartire dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di 16,00 € (sedici/00), ai sensi della vigente normativa;

g) far pervenire al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 4 a), il Concessionario è tenuto a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto